



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – RICREATIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.1999

INDICE

Art. 1 – Funzione degli impianti sportivi – ricreativi comunali	3
Art. 2 - Modalità di gestione	4
Art. 3 – Diritto di accesso	5
Art. 4 – Modalità d’uso	5
Art. 5 – Sorveglianza.....	6
Art. 6 – Corretto utilizzo	6
Art. 7 – Concessioni in uso per manifestazioni aperte al pubblico	6
Art. 8 – Autorizzazioni all’uso per allenamenti – corsi – altre attività senza presenza di pubblico.	7
Art. 9 – Utilizzo da parte del Comune e delle scuole.....	8
Art. 10 – Formazione del calendario e dell’orario di utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi	8
Art. 11 – Tariffe	8
Art. 12 – Vigilanza comunale	9
Art. 13 - Penalità	9
Art. 14 – Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.....	9
Art. 15 – Gestione della sicurezza.....	9

Art. 1 – Funzione degli impianti sportivi – ricreativi comunali

1. Sono sedi di attività sportive e ricreative del tempo libero a vario livello, di manifestazioni e iniziative varie anche di carattere sociale, i seguenti impianti esistenti sul territorio del Comune di Piosasco:

- Centro Polisportivo Comunale – Via Nino Costa n. 22, comprendente:
 - n. 1 campo per il gioco del calcio di dimensioni regolamentari;
 - n. 1 fabbricato servizi c/o campo di calcio, comprendente due spogliatoi per atleti, uno spogliatoio per l'arbitro, completi di docce e servizi igienici;
 - n. 1 tribunetta in muratura scoperta (150 posti) rivolta verso il campo di calcio;
 - n. 2 piastre polivalenti recintate per pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto ecc...;
 - n. 1 pista per pattinaggio a rotelle di forma circolare (raggio mt. 7);
 - n. 8 campi di bocce scoperti, di cui 4 provvisti di illuminazione;
 - n. 1 casetta prefabbricata;
 - n. 1 bocciodromo (4 campi coperti) comprendente una saletta per il gioco delle carte;
 - n. 1 fabbricato servizi comprendente:
 - Al piano terra n. 3 spogliatoi per atleti completi di docce e servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitro completo di docce, n. 1 magazzino, saletta bar con retro, alloggio custode composto da una camera, cucina e bagno;
 - Al piano interrato n. 1 locale caldaia, cantine e magazzini.
 - n. 3 campi per il gioco del tennis in fondo veloce;
 - n. 1 muro per l'allenamento del tennis;
 - n. 1 palestra polivalente comprendente:
 - n. 1 campo di gioco principale
 - n. 1 palestra per il corpo libero
 - n. 1 palestra per la muscolazione
 - n. 1 tribuna per 300 posti seduti
 - n. 2 doppi spogliatoi per atleti completi di docce e WC
 - n. 2 spogliatoi per arbitri completi di docce e WC

L'impianto complessivamente si caratterizza come polivalente e polifunzionale ed è destinato ad ospitare attività e servizi diversificati, che, in un ambiente riqualificato, dovranno favorire:

- l'aggregazione e la socializzazione
- la crescita culturale e civile in particolare della fascia giovanile della popolazione
- la propensione all'uso da parte dell'Associazione locale
- la prevenzione al cosiddetto "disagio giovanile" con attività di supporto a prevalente tipologia sociale ricreativa e del tempo libero.

La programmazione gestionale dovrà corrispondere principalmente a funzioni prevalentemente sportive-ricreative, sviluppando secondariamente momenti ed iniziative rivolte ad utenza non solo locale; con coinvolgimento del mondo della scuola per attività di supporto didattico ed extrascolastico e di servizio in generale.

◆ Campo sportivo "San Giorgio" – Regione Viulè, comprendente:

- n. 1 campo per il gioco del calcio di dimensioni regolamentari
- n. 1 fabbricato servizi c/o campo di calcio, comprendente due spogliatoi per atleti, uno spogliatoio per l'arbitro, completi di docce e servizi igienici.

◆ Campo sportivo “Garola” – Regione Garola, comprendente:

- n. 1 campo per il gioco del calcio
- n. 1 fabbricato servizi c/o campo di calcio, comprendente due spogliatoi per atleti, uno spogliatoio per l'arbitro, completi di docce e servizi igienici

◆ Palestra comunale “Cran Gevrier”, comprendente:

- n. 1 palestra campo da gioco principale
- n. 1 palestrina secondaria per corpo libero
- n. 3 spogliatoi completi di docce e servizi

2. Il presente regolamento si applica all'intero patrimonio di impiantistica sportiva ad esclusione delle palestre scolastiche.

3. Tutte le funzioni inerenti all'impiantistica sportiva di cui al comma precedente sono esercitate direttamente dal Comune, ovvero mediante gestore individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo del complesso e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

Art. 2 - Modalità di gestione

Gli impianti sportivi comunali sono, di norma, gestiti nella forma della concessione a terzi, mediante stipula di apposita convenzione.

Per il Centro Polisportivo, potranno essere individuate anche forme consociate di gestione. Per valorizzare le forme associative sportive operanti sul territorio comunale e realizzare una “gestione partecipata” con la collaborazione di soggetti, quali i sodalizi sportivi senza scopo di lucro, che sono anche utilizzatori dei servizi, la gestione degli impianti sportivi sarà affidata prioritariamente ai sodalizi sportivi presenti sul territorio.

Il gestore di ciascun impianto sarà individuato in seguito a specifica gara a cui potranno partecipare i sodalizi che, in base alle caratteristiche dell'impianto, abbiano i requisiti indicati in apposito bando predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Le offerte gestionali presentate dagli interessati saranno valutate da un'apposita Commissione, in base a parametri predeterminati.

Nel caso sia impossibile affidare la gestione a sodalizi e associazioni presenti nel territorio del Comune, si procederà all'espletamento tramite apposita gara aperta alla partecipazione di altri soggetti operanti nell'ambito dei servizi sportivi (cooperative, enti, ecc.....).

I sodalizi che hanno dichiarato la loro disponibilità alla gestione anche di parti dello stesso impianto, sono individuati dall'Amministrazione Comunale in base a criteri predeterminati al fine del perseguimento delle finalità primarie di pubblico interesse.

Si terrà quindi conto:

- dell'attività svolta sul territorio comunale;
- dell'organizzazione gestionale complessiva;
- della convenienza economica dimostrata e quindi della minor spesa per il Bilancio Comunale;
- del grado di attivazione nelle iniziative;
- della proposta dei programmi di attività;
- dell'impiego del volontariato e del coinvolgimento dell'Associazionismo locale.

Particolari disposizioni saranno previste in convenzione per la gestione di parti comuni degli impianti delle attrezzature facenti parte di un unico complesso, nel caso in cui lo stesso sia affidato in gestione a più sodalizi.

Particolari norme di utilizzo e gestione potranno essere previste sulla base di apposito regolamento, per specifiche convenzioni di concessione per nuovi impianti realizzati e gestiti da sodalizi privati su aree di proprietà comunale e concesse in uso dallo stesso Comune.

Art. 3 – Diritto di accesso

1. E' consentito a tutti, singolarmente ovvero in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti comunali, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e con il calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Attività promosse direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - b) Società, Sodalizi sportivi affiliati a Federazioni aderenti al CONI;
 - c) Associazioni Enti e gruppi o cooperative di promozione sportiva-ricreativa;
 - d) Persone intese come utenti singoli, non organizzati o aggregati in gruppi o squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive, sociali e del tempo libero in generale.
3. Le scuole di Piossasco, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature che saranno pertanto a loro disposizione, esclusivamente negli orari e in base ad accordi da convenirsi tra autorità scolastiche, Amministrazione Comunale ed Ente Gestore.
4. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e sempre concedendo precedendo per quelle locali.

Art. 4 – Modalità d'uso

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato nella convenzione di gestione specifica. Salvo casi eccezionali è vietato l'uso degli impianti nel periodo notturno, dalle ore 24,00 alle ore 8,00. Si intende per casi eccezionali la concomitanza di manifestazioni sul territorio o altri casi da concordare con l'ufficio preposto.
2. Per orario di utilizzo dell'area dell'attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita dallo stesso.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale (scarpe ginniche).
5. Ogni utente dei rispettivi impianti sportivi, si impegna a segnalare, anche per iscritto, al Comune e/o al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno a persone o cose. A titolo collaborativo è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere in termini migliorativi sui servizi e sull'utilizzo degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno al complesso in uso, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali interni è vietato fumare.
8. Sono vietati tutti i comportamenti lesivi all'ordine pubblico e alla dignità e rispetto della persona.
9. Tutti gli ambienti dovranno risultare di idonea accessibilità secondo la normativa vigente.

Art. 5 – Sorveglianza

1. A tutti i locali degli impianti sportivi, hanno accesso per funzioni di vigilanza gli addetti preposti dal gestore e il personale incaricato dal Comune di Piosasco regolarmente autorizzato.
2. Gli addetti preposti dal sodalizio gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:
 - vigilano sull'intero complesso assegnato in gestione, sulla conduzione, sul funzionamento e l'efficienza degli impianti e delle sue parti tecnologiche;
 - segnalano per conoscenza al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - fanno osservare agli utenti le norme del presente Regolamento, nonché quelle di educazione civile e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo, ecc..; gli addetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico.

Art. 6 – Corretto utilizzo

- 1) L'utilizzo degli spogliatoi, dei locali a disposizione, dei servizi accessori, delle aree di gioco e degli ambiti annessi, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.
- 2) Non è consentito l'accesso all'area di attività, ai locali di servizio ed agli spogliatoi, a singoli utenti-atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori orario stabilito; né a gruppi di utenti atleti, qualora per lo svolgimento delle attività non siano accompagnati da un dirigente responsabile maggiorenne.
- 3) Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che gli accessi all'area di gioco rimangano chiusi al pubblico. In ogni caso la vigilanza di all'articolo precedente non può venire meno.
- 4) I singoli utenti o gruppi organizzati, sono ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di competizioni sportive o di spettacolo sportivo, compresa l'assicurazione degli atleti e le richieste di forza pubblica. Il gestore dovrà in proposito, accertare il corretto rispetto di quanto disposto.

Art. 7 – Concessioni in uso per manifestazioni aperte al pubblico

- 1) Possono essere organizzate manifestazioni aperte al pubblico esclusivamente negli impianti sportivi in possesso della prevista agibilità.
- 2) Ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del soggetto gestore, i cui reciproci rapporti sono stabiliti in sede convenzionale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, che intendano utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1 aperte al pubblico:
 - a) Sono tenuti a presentare, entro un termine da stabilirsi in sede di convenzione, domanda scritta al gestore, inviata per conoscenza al Comune di Piosasco. La concessione è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone;
 - b) Dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, il sodalizio utente deve espletare tutte le pratiche amministrative inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme in materia;
 - c) Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione e le necessarie azioni da parte del gestore per il recupero dei crediti; le modalità e i tempi per i pagamenti verranno stabiliti per ogni singola convenzione;

- d) Richieste specifiche per la concessione di riprese radiotelevisive devono essere presentate al gestore che cura ogni rapporto e se ne assume ogni responsabilità;
- e) La durata della manifestazione a pagamento è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;
- f) Per le manifestazioni aperte al pubblico il sodalizio gestore e/o il soggetto organizzatore (secondo quanto concordato tra le parti) deve provvedere:
 - all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;
 - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
 - ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - al servizio pronto soccorso per atleti e pubblico quando prescritto;
 - al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune risponde il sodalizio gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.

- g) tutto ciò che viene installato provvisoriamente nel complesso assegnato in gestione, non deve essere fissato a muri, soffitti, pareti, ecc... e deve essere rimosso nei termini concordati preventivamente appena finita la manifestazione;
- h) Per qualsiasi danno arrecato, anche al pubblico e per gli impianti sportivi dalla squadra ospite, alle attrezzature ed ad agli impianti durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione è a carico del sodalizio gestore come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore;
- i) Sono riservati al Comune per le autorità aventi diritto n. 10 posti, senza che ciò possa costituire titolo di pretesa alcuna da parte del gestore o del richiedente la manifestazione;
- j) Il Comune munirà di tessere di libero accesso il proprio personale addetto al controllo che potrà accedere liberamente negli impianti in qualsiasi momento e luogo.

Art. 8 – Autorizzazioni all'uso per allenamenti – corsi – altre attività senza presenza di pubblico.

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo di proprietà del Comune di Piossasco in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al sodalizio gestore così come sarà concordato in sede di stipulazione della convenzione.
2. Per l'utilizzo occasionale dei locali, degli spogliatoi, degli impianti ed attrezzature sportive-ricreative, gli utenti, siano essi società e/o associazioni oppure singoli soggetti, debbono inoltrare richiesta se non diversamente disposto, entro un termine che verrà stabilito in sede di convenzione.
3. Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme già previste agli articoli precedenti del presente Regolamento.
4. Negli impianti sportivi, dovrà essere consentito agli utenti tramite il versamento di un corrispettivo d'uso e compatibilmente con le attività in corso, l'utilizzo anche parziale di parti dell'impianto come per esempio l'uso di spogliatoi e servizi igienici annessi.

Art. 9 – Utilizzo da parte del Comune e delle scuole

1. Il Comune di Piossasco, ha facoltà di utilizzare gratuitamente per proprie attività o manifestazioni, gli impianti sportivi e i locali ricreativi d'incontro, secondo un calendario ed un orario stabiliti nelle convenzioni specifiche del gestore.
2. Sempre in sede convenzionale sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi-ricreativi da parte delle scuole di Piossasco ed associazioni che si occupano di handicap sulla base di un progetto riconosciuto; il portatore di handicap inserito in una società e/o associazione avrà comunque diritto all'utilizzo gratuito degli impianti.
3. Il Comune ha la facoltà di promuovere presso gli impianti, corsi di formazione sportiva a tariffe ridotte e con forme da concordarsi con il sodalizio gestore.

Art. 10 – Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto o complesso, viene concordato dal Comune e dal sodalizio gestore in sede di stipulazione della convenzione per la gestione.
2. Nel corso della gestione sono ammissibili modificazioni che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario in ogni caso l'accordo del Comune e del gestore.
3. Le modificazioni devono risultare da comunicazione scritta.
4. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, verrà data priorità agli incontri dei campionati delle categorie superiori in ordine di importanza.
5. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si procederà a risolvere le precedenza secondo criteri stabiliti precedentemente all'art. 3 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e sociale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

Art. 11 – Tariffe

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, è soggetto al pagamento di tariffe intese quali corrispettivi d'uso, di stabilire secondo le modalità previste nelle specifiche convenzioni di gestione.
2. I corrispettivi d'uso allegati ad apposito tariffario, per ciascuna attività sociale-culturale e per ciascuna pratica sportiva-ricreativa e per ogni impianto, vengono approvati con atto deliberativo della Giunta Comunale. Le tariffe sono così determinate:
 - tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutte le diverse categorie d'utenza;
 - tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico complesso.
3. La prima determinazione delle tariffe avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie riportate agli oneri gestionali.
4. Nel corso della gestione, eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale e recepite con apposito atto deliberativo. Le richieste di variazione promosse dal concessionario dovranno essere comunicate all'Ufficio Sport entro un termine da stabilire in sede di convenzione.

Art. 12 – Vigilanza comunale

1. Il Comune di Piosasco, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del sodalizio gestore.
3. Nell'ambito del potere ispettivo il personale comunale può chiedere informazioni circa il funzionamento ed il gradimento dei servizi al gestore, al personale di questi, agli utenti degli impianti, agli atleti ed al pubblico in generale.
4. Il Comune può svolgere indagini anche nella forma di appositi questionari.

Art. 13 - Penalità

1. Negli impianti sportivi in gestione, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, si farà riferimento alla legge 24.11.81 n. 689.

Art. 14 – Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo della Polizia Municipale ed in via generale le forze di Polizia dello Stato.
2. A tali fini gli organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in ogni tempo.

Art. 15 – Gestione della sicurezza

Il gestore dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto che deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del gestore dell'impianto:

- Controlli per prevenire gli incendi;
- Istituzione e formazione degli addetti alla struttura, ivi comprese esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- Informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;
- Garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori secondo normative vigenti;
- Garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- Garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti;
- Fornire assistenza collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- Predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza, dei

dispositivi di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. Copia di detti registri dovrà essere consegnata al concessionario alla fine del contratto. Il concedente si riserva il diritto di eseguire controlli periodici sul grado di mantenimento degli impianti, sulle verifiche periodiche di legge, sulla compilazione della modulistica. La mancata manutenzione ordinaria periodica o il non rispetto della periodicità delle verifiche succitate da parte del concessionario, può costituire condizione per la risoluzione del contratto da parte del concedente.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24.6.1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento degli addetti alla gestione del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le quadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.